



L. M.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 13 DEL 5/4/06

COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce

Assessorato allo Sport

Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali

[Signature]

[Signature]

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per **impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;

b) per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale e ricreativo;

c) per **forme di utilizzo e di gestione**, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;

d) per **concessione in uso**, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;

~~e) per **concessione in gestione**, l'atto contrattuale, definito "convenzione",~~

con il quale l'Amministrazione affida la conduzione di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni;

f) per **tariffe**, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto.

art. 2

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto

previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

art. 3

Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;

b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati,

tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

CAPO II

CRITERI GENERALI E MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

art. 4

Gestione degli impianti sportivi *in Aut. e finanziaria*

1. La gestione degli impianti sportivi viene esercitata sia in forma diretta, sia in forma indiretta mediante concessione a terzi.

art. 5

Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
 2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
 3. Il concessionario della gestione, e quello d'uso per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.
-
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

art. 6

Tipologia delle concessioni a terzi

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:
 - a) concessione in uso;
 - b) concessione per la gestione.

CAPO III
CONCESSIONE IN USO

art. 7

Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi

1. La programmazione e la concessione in uso degli impianti, per lo svolgimento di tutte le attività previste negli stessi, compete alla Giunta Comunale sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, nonché del criterio del massimo utilizzo.
2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici, per le giornate e negli orari

liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato in conformità alle norme vigenti e alle eventuali convenzioni sottoscritte con le Istituzioni scolastiche.

3. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.

4. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.

art. 8

Criteria per l'assegnazione delle concessioni in uso

1. Il Comune rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti :

a) Enti di promozione sportiva b) Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI c) Istituzioni scolastiche d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, ed a quelle associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Leverano, affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva.

3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:

a) Società o Associazioni che svolgono attività agonistica b) Società o Associazioni che detengano il titolo sportivo gerarchicamente più elevato c) Società o Associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale e) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

4) Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

5) L'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme vigenti.

art. 9

Modalità per le concessioni in uso

1. I soggetti di cui all'art. 8, comma 1 del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti per una stagione sportiva devono presentare istanza, entro il 30/06 di ogni anno, su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune che provvederà alle assegnazioni entro l'inizio della stagione sportiva. Non sono soggette a tale termine le Istituzioni scolastiche.
2. Alle scuole che ne facciano richiesta, l'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), con priorità a quelle del territorio comunale.
3. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano la concessione e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.
4. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.
5. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.
6. Gli spazi resi disponibili sono tempestivamente concessi in uso ai concessionari interessati.

art. 10

Uso degli impianti

1. Il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi.

3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

4. Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio dei concessionari degli impianti sportivi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.

5. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

6. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

art. 11

Uso straordinario degli impianti

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui all'art. 7, possono essere autorizzate a condizione che risultino compatibili con le attività già programmate.

2. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

art. 12

Divieto di sub - concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.

art. 13

Rispetto degli impianti e delle attrezzature

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto.

3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la

vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

art. 14

Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura,

sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

2. Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.

3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

art. 15

Tariffe d'uso

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate ogni anno, con deliberazione di Giunta Comunale, a valere per l'anno successivo, e/o comunque prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio a cui si riferiscono.

2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune sempre in via anticipata. Nel caso di uso per stagione agonistica dovrà essere anticipatamente corrisposta una somma pari al 50% di quella preventivamente calcolata sul programma di utilizzo dell'impianto. Al termine dell'utilizzo dell'impianto, il concessionario verserà il saldo del rimanente 50%, fatte salve le eventuali detrazioni relative al minore utilizzo dell'impianto di cui al punto precedente.

3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

4. I concessionari dell'uso di un impianto potranno, a richiesta, fruire gratuitamente in forma singola o associata, di locali, insistenti presso l'impianto utilizzato, da usare per attività complementari e di supporto alla disciplina sportiva praticata.

5. Eventuali riduzioni delle tariffe o esenzioni saranno previste ed elencate nell'atto deliberativo di cui al precedente punto 1).

6. Per l'individuazione di tali riduzioni o esenzioni saranno considerate, con particolare attenzione, le caratteristiche sociali, le valenze umanitarie, gli scopi formativi, le rilevanze agonistiche, le finalità scolastiche e gli interessi giovanili delle varie manifestazioni e delle

diverse iniziative.

art. 16

Sospensione e revoca delle concessioni d'uso

1. Il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

4. Il Servizio ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti risultino:

a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;

b) trasgressori delle norme del presente regolamento;

c) responsabili di danni intenzionali, o derivati da negligenza, alle strutture degli impianti sportivi.

**CAPO IV
CONCESSIONE PER LA GESTIONE**

art. 17

Destinatari della gestione

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in gestione ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva o Società aderenti;
- b) Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
- c) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d' attività sportive;
- d) Società sportiva radicata nel territorio e che svolga anche attività agonistica e/o giovanile, per anziani e/o a favore di disabili.

2. L'affidamento avviene secondo il seguente criterio :

Stipula di convenzione sulla base delle linee di indirizzo, espresse di volta in volta dalla Giunta Comunale, indicanti gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio.

Spetta alla Giunta Comunale individuare gli indirizzi generali per il razionale utilizzo e per l'ottimale forma di gestione degli impianti sportivi cittadini.

art. 18

Modalità per la concessione della gestione

1. La buona gestione e corretta conduzione dell'impianto in concessione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale, sono condizioni necessarie per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della concessione medesima.
2. Le concessioni in gestione possono prevedere affidamenti o a titolo gratuito, o con onerosità di canone, nonché corrisposizioni, da parte del Comune, sotto forma di contributi, secondo le valutazioni e le pretese esplicitate di volta in volta dal competente organo comunale, ovvero in relazione al grado di funzionalità e resa dell'impianto, in rapporto anche a specifiche attività sociali e formative che il concessionario si impegna a realizzare.
3. L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, nelle convenzioni, un numero di giornate nelle quali promuovere iniziative di diversa tipologia, di proprio interesse.

art. 19

Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di informare il Servizio competente di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione quali allenamenti, partite e manifestazioni varie.

2. I concessionari si assumono tutti gli oneri derivanti dai consumi delle utenze che fanno capo all'impianto. Le spese di volturazione sono a loro carico.
3. Il concessionario deve usare l'impianto per le attività in esso consentite.
4. E' data facoltà al concessionario di svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività commerciali accessorie e collegate all'attività espletata. Tali attività, nel rispetto della vigente disciplina di settore, anche locale, potranno essere svolte anche da sub-concessionari purchè in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla disciplina applicabile ed espressamente autorizzati dall'Ente concedente. Le autorizzazioni e quant'altro attinente la gestione delle predette attività saranno comunque rilasciate dall'Ente in conformità alla disciplina, anche locale, vigente.
6. Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto, a fini sportivi, le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario.
7. I concessionari si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo. A tale scopo i concessionari della gestione dovranno stipulare apposita polizza assicurativa.

art. 20

Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi.
2. Il concessionario si obbliga, inoltre, a nominare e comunicare al Responsabile del Settore competente, il responsabile tecnico addetto alla sicurezza, il Responsabile della custodia e sorveglianza ed inoltre a gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, ai fini del rispetto di ogni e qualsiasi normativa in materia di sicurezza.
3. L'Amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione

straordinaria.

art. 21

Attrezzature e beni mobili

1. E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

art. 22

Sospensione e revoca delle concessioni di gestione

La concessione di gestione è sospesa o revocata in base alle specifiche disposizioni contenute nell'atto di convenzione.

**CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE**

art. 23

Norme di rinvio

Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

art. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal